

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI ADRIA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E ART. 14 CCNL 22.1.2004.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di marzo, tra i Signori:

FENARO CARLO, nella sua qualità di DIRIGENTE - del Comune di Adria, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso, giusto provvedimento n. 20 del 01-02-2017;

- BONIOLO dr. Ernesto, in qualità di Segretario Comunale, Responsabile del Personale del Comune di Pettorazza Grimani, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusto provvedimento G.C. n.5 del 03.02.2017, dichiarato immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- che il Comune di Pettorazza Grimani con nota n. 141 di prot. del 18.01.2017, chiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione di un dipendente con qualifica di Agente di Polizia Locale di questo Comune ad espletare 9 ore di lavoro presso il proprio Comune, necessario a garantire operatività, funzionalità e continuità al servizio di Polizia Locale a seguito di collocamento a riposo nel mese di gennaio 2017 dell'unica unità in organico, per il tutto l'arco del corrente anno;
- che con propria deliberazione n. 20 dell'01.02.2017, il dipendente comunale CASTIGLIEGO Roberto, Assistente Scelto di Polizia Locale, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale, è stato autorizzato a collaborare con il Comune di Pettorazza Grimani, per un periodo di mesi quattro dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa;
- che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art.1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il Comune di Adria, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Pettorazza Grimani nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Adria autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Pettorazza Grimani del proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Castiglione Roberto – Assistente Scelto di Polizia Locale Cat. C, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
- 2) Il Sig. Castiglione Roberto presterà la propria attività presso il Comune di Pettorazza Grimani, al di fuori del normale orario di lavoro in essere presso il



Comune di Adria, per un monte orario massimo di 3 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché del rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Adria.

- 3) In nessun caso l'utilizzazione della dipendente presso il comune di Pettorazza Grimani dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Servizio di Polizia Locale di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Adria, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
- 4) Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido per n.4 (quattro) mesi;
- 5) I responsabili dei servizi interessati, ed aventi figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro sia giornaliero che settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 48 ore nei due enti. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e del godimento irrinunciabile delle ferie e di tutti gli altri periodi di congedo dovuti per legge;
- 6) Sarà onere del Comune di Pettorazza Grimani, durante il periodo di fruizione delle prestazioni della dipendente in oggetto, garantire l'osservanza di tutte le disposizioni citate;
- 7) Di disporre che la remunerazione dell'attività prestata dalla dipendente presso il Comune di Pettorazza Grimani sarà quantificata ed erogata direttamente dall'ente utilizzatore ed in ogni caso nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Adria;
- 8) Di dare atto infine che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Pettorazza Grimani e il Sig. Castiglieo Roberto, giusta interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell' 8 maggio 2008;
- 9) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

Li 1° marzo 2017-